



Tribunale ordinario di Taranto

Presidenza

Via Marche s.n. - tel. 099-7343258/259

presidente.tribunale.taranto@giustiziacert.it - segrpresid.tribunale.taranto@giustizia.it

prot.tribunale.taranto@giustiziacert.it - tribunale.taranto@giustizia.it

Taranto, 14 aprile 2023

Alla Banca Popolare Pugliese
MATINO

e p.c.

Al Presidente Vicario della Corte di appello
Al Procuratore Generale presso la Corte di appello
LECCE

Al Procuratore della Repubblica
Al Presidente del C.O.A.
Al Presidente dell'Ordine dei commercialisti
Al Presidente del Consiglio Notarile
TARANTO

OGGETTO: adempimenti in materia di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Con nota pervenuta al protocollo del 5 aprile u.s. col n. 1686.E, relativa agli adempimenti in oggetto, codesto Istituto ha comunicato che <<nel caso di rapporti continuativi aperti su disposizione del Giudice a nome di procedure esecutive o concorsuali la Banca ritiene che, ai fini della normativa antiriciclaggio, il “cliente” sia il tribunale, ossia un ufficio della pubblica amministrazione ed in relazione a tale ufficio identifica il “titolare effettivo” del rapporto continuativo nel Presidente del Tribunale stesso>>. In virtù di tanto, prosegue la nota, <<salva Vostra diversa indicazione, la scrivente provvederà ad indicare il Presidente quale titolare effettivo nei rapporti continuativi accesi su ordine del tribunale nell’ambito delle procedure fallimentari, esecutive e cautelari>>.

L’impostazione sottesa alla richiesta non è condivisibile per le ragioni di seguito compendiate.

In primo luogo è bene ricordare che in base all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m. la disciplina in questo contenuta è finalizzata alla *prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*; ed a tali scopi, recita il comma 2 dello stesso articolo, sono previste *le misure volte a*



tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.

Di talchè, la funzione della normativa antiriciclaggio è quella di prevenire l'uso del sistema bancario e finanziario per finalità illecite, laddove le operazioni economiche che avvengono a seguito di provvedimenti dell'autorità giurisdizionale sono del tutto avulse da siffatte finalità.

Tanto premesso, ed in disparte la più generale questione circa l'astratta applicabilità dei controlli preventivi di cui al d.lgs. n. 231/2007 all'attività promanante dagli organi giudiziari, non è superfluo rimarcare che questi ultimi non sono mai titolari dei rapporti economici su cui decidono, ma si limitano a disporre l'amministrazione dei patrimoni delle parti, e cioè di soggetti terzi rispetto agli organi stessi, ed a vigilare sull'attuazione delle proprie decisioni da parte dello stesso titolare del diritto ovvero di altro soggetto all'uopo individuato (curatore fallimentare, professionista delegato alle vendite, custode giudiziario, etc.).

Pertanto, l'organo giudicante -e per esso il presidente del tribunale, che lo rappresenta nei rapporti esterni- non può assumere:

- il ruolo del <<cliente>>, che a norma dell'art. 1, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 231/2007 è *il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico*; mentre è tale il soggetto a nome del quale o per conto del quale, o a cui vantaggio, sono effettuate le operazioni finanziarie in attuazione di decisione dall'autorità giudiziaria;
- il ruolo di <<esecutore>>, che a norma dell'art. 1, comma 2, lett. p) del d.lgs. n. 231/2007 si identifica col *soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente*; atteso che esecutore dei provvedimenti non è lo stesso giudice che li emette, ma il privato che ne beneficia, oppure gli organi delegati per legge all'esecuzione
- il ruolo di <<titolare effettivo>>, che a norma dell'art. 1, comma 2, lett. pp) del d.lgs. n. 231/2007 è rappresentato dalla persona fisica o dalle persone fisiche, *diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita*, atteso che le operazioni finanziarie eseguite per ordine del giudice non sono compiute nell'interesse o a beneficio del giudice medesimo, ma nell'interesse e a beneficio esclusivi della parte cui è stato riconosciuto il diritto, ed in danno della parte soccombente.

D'altro canto, la stessa Banca d'Italia, nell'esercizio del potere di normare la materia che gli è stato riconosciuto dall'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007, con provvedimenti del 3 aprile 2013 e del 30 luglio 2019, recanti disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ha stabilito che <<I soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori>>.

Lo stesso organo di vigilanza, inoltre, nel rispondere ad un quesito specifico in merito alla possibilità di attribuire il ruolo di *cliente* della banca all'autorità giudiziaria che dispone l'accensione dei rapporti nell'ambito di procedure concorsuali o esecutive, ha definitivamente chiarito che <<Nell'ambito delle procedure concorsuali ed esecutive la società rimane comunque cliente formale e sostanziale dei rapporti accessi a suo nome su disposizione dell'Autorità Giudiziaria>>¹.

¹ V. il sito: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/faq/index.html#faq8761-11>

Pertanto, in risposta alla comunicazione in oggetto, si ritiene che, nel caso di rapporti continuativi aperti su disposizione del giudice nell'ambito di procedure esecutive o concorsuali, ai fini della normativa antiriciclaggio:

- il *cliente* non sia il tribunale,
- il *titolare effettivo* del rapporto non si identifichi col presidente del tribunale.
Invece, aderendo ai richiamati provvedimenti della Banca d'Italia, si reputa che:
- il *titolare effettivo* del rapporto sia da individuarsi nel debitore esecutato (o nel soggetto fallito)
- *l'esecutore* sia allo stato il curatore o il soggetto delegato.

La presente nota sarà comunicata per opportuna conoscenza ai giudici delle sezioni civili e, per maggior diffusione, verrà pubblicata sul sito istituzionale del tribunale.

La presidente del tribunale
Rosa Anna Depalo
(firmato digitalmente)